

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2031 del 18/08/2021

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 2158 del 11/08/2021

OGGETTO: Fornitura di n. 20.000 mascherine FFP2 senza valvola CE – COVID 19 conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II – Regolamento UE 2016/125 a norma EN 143:2001 e n. 10.000 mascherine chirurgiche tipo II

Oggetto: Fornitura di n. 20.000 mascherine FFP2 senza valvola CE – COVID 19 conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II – Regolamento UE 2016/125 a norma EN 143:2001 e n. 10.000 mascherine chirurgiche tipo II dispositivo medico a norma EN 14683:2009 + AC: 2019 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, alla Società POLONORD ADESTE SRL

CIG. Z0032BC15F

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza”, con la quale viene affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative”;

vista la Determinazione direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 “con la quale è stato prorogato l’incarico della posizione organizzativa “Servizi 3.1 Gare e Contratti e Albo Fornitori” dell’Area 3 Provveditorato e Patrimonio al dott. Saverio Fata a far data dal 12 gennaio 2021 e fino al 12 gennaio 2022;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 “Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip”;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 11 del 30 giugno 2021 “Affidamento incarichi di direzione “ad interim” dell’Area 3 “Gare e Contratti”, dell’Area 5 “Servizi Tecnici e Patrimonio”, dell’Area 8 “Servizi ICT Sistema Informatico” e svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Area 4 “Interventi e Servizi Benefici agli Studenti” e dell’Area 6 “Fondi Comunitari e Progetti Speciali” La durata degli incarichi elencati va dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

vista l’e-mail del 21 luglio 2021 con la quale il Responsabile della Posizione Organizzativa “Unità Operativa Roma Uff. Manutenzione e Servizi” richiede la “fornitura mascherine chirurgiche senza valvola FFP2 e mascherine chirurgiche tre veli, dato che le scorte rimaste risultano in via di esaurimento”;

visto il D.Lgs 9 aprile 2009 n.81 e successive modificazioni e integrazioni (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);

viste le disposizioni normative ed istruzioni in merito al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;

ritenuto, al fine della tutela e sicurezza dei dipendenti, degli studenti ospiti nelle residenze universitarie e per l’espletamento delle procedure concorsuali in corso di provvedere all’acquisto di mascherine protettive FFP2 (n. 20.000) e di mascherini chirurgiche (n. 10.000);

visto il par. 5.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, che prevede espressamente che: “*Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali*”;

vista l’istruttoria condotta dall’ufficio gare e contratti la quale ha svolto una verifica dei prodotti esposti sul catalogo MEPA e sono stati individuati i seguenti operatori economici idonei a soddisfare il fabbisogno: C.G.M. SRL, CONSORZIO PROGEO, EURALES SRL, FARMACIA C. TURI DEI DOTT.RI GIUSEPPE E MARGHERITA TURI SNC, LA SABAUDI NOSTRANA SRL, MANTA GROUP, MORELLI SERVICE SRL, NOCCARO SRL, PANAPROMO SRLS, POLONORD ADESTE SRL, ROMA INTEGRAL SYSTEMS, VALCHIRO SRL;

vista la nota prot. n. 0015856/21 del 04/08/2021, inviata in pari data per pec, alla società C.G.M. SRL, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 9 agosto 2021;

vista la nota prot. n. 0015857/21 del 04/08/2021, inviata in pari data per pec, alla società CONSORZIO PROGEO, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 9 agosto 2021;

vista la nota prot. n. 0015858/21 del 04/08/2021, inviata in pari data per pec, alla società EURALES SRL, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 9 agosto 2021;

vista la nota prot. n. 0015861/21 del 04/08/2021, inviata in pari data per pec, alla società FARMACIA C. TURI DEI DOTT.RI GIUSEPPE E MARGHERITA TURI SNC, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 9 agosto 2021;

vista la nota prot. n. 0015863/21 del 04/08/2021, inviata in pari data per pec, alla società LA SABAUDA NOSTRANA SRL, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 9 agosto 2021;

vista la nota prot. n. 0015865/21 del 04/08/2021, inviata in pari data per pec, alla società MANTA GROUP, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 9 agosto 2021;

vista la nota prot. n. 0015867/21 del 04/08/2021, inviata in pari data per pec, alla società MORELLI SERVICE SRL, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 9 agosto 2021;

vista la nota prot. n. 0015868/21 del 04/08/2021, inviata in pari data per pec, alla società NOCCARO SRL, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 9 agosto 2021;

vista la nota prot. n. 0015869/21 del 04/08/2021, inviata in pari data per pec, alla società PANAPROMO SRLS, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 9 agosto 2021;

vista la nota prot. n. 0015870/21 del 04/08/2021, inviata in pari data per pec, alla società POLONORD ADESTE SRL, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 9 agosto 2021;

vista la nota prot. n. 0015871/21 del 04/08/2021, inviata in pari data per pec, alla società ROMA INTEGRAL SYSTEM, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 9 agosto 2021;

vista la nota prot. n. 0015873/21 del 04/08/2021, inviata in pari data per pec, alla società VALCHIRO SRL, con cui il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 9 agosto 2021;

vista la pec del 04/08/2021 ore 15:20 acquisita con prot. n. 0015925/21 del 05/08/2021 con la quale la società EURALES SRL trasmette il seguente preventivo di spesa di €. 12.300,00 esclusa IVA 5% come di seguito specificato:

Prodotto	q.tà	Prezzo cad. offerto sul prezzo posto a base di gara IVA esclusa	Importo totale IVA esclusa
Mascherine FFP2 senza valvola CE-COVID19 conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II – Regolamento UE 2016/425 a norma EN 149:2001 + A1:2009	20.000	€. 0,55	€. 11.000,00
Mascherine chirurgiche tipo II dispositivo medico a norma EN 14683:2019+AC:2019	10.000	€. 0,13	€. 1.300,00

TEMPI DI CONSEGNA	
Mascherine FFP2 senza valvola CE-COVID19 conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II – Regolamento UE 2016/425 a norma EN 149:2001 + A1:2009	15.000 disponibili saldo entro 15 gg.
Mascherine chirurgiche tipo II dispositivo medico a norma EN 14683:2019+AC:2019	disponibili

vista la pec del 04/08/2021 ore 18:19 acquisita con prot. n. 0015926/21 del 05/08/2021 con la quale la società NOCCARO SRL trasmette il seguente preventivo di €. 5.970,00 esclusa IVA 5% come di seguito specificato:

Prodotto	q.tà	Prezzo cad. offerto sul prezzo posto a base di gara IVA esclusa	Importo totale IVA esclusa
Mascherine FFP2 senza valvola CE-COVID19 conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II – Regolamento UE 2016/425 a norma EN 149:2001 + A1:2009	20.000	€. 0,249	€. 4.980,00
Mascherine chirurgiche tipo II dispositivo medico a norma EN 14683:2019+AC:2019	10.000	€. 0,099	€. 990,00

TEMPI DI CONSEGNA
7 gg lavorativi

vista la pec del 05/08/2021 ore 09:21 acquisita con prot. n. 0015932/21 del 05/08/2021 con la quale la società MANTA GROUP trasmette il seguente preventivo di €. 8.300,00 esclusa IVA 5% come di seguito specificato:

Prodotto	q.tà	Prezzo cad. offerto sul prezzo posto a base di gara IVA esclusa	Importo totale IVA esclusa
-----------------	-------------	--	-----------------------------------

Mascherine FFP2 senza valvola CE-COVID19 conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II – Regolamento UE 2016/425 a norma EN 149:2001 + A1:2009	20.000	€ 0,35	€ 7.000,00
Mascherine chirurgiche tipo II dispositivo medico a norma EN 14683:2019+AC:2019	10.000	€ 0,13	€ 1.300,00

TEMPI DI CONSEGNA	Da definirsi in fase di ordine, ma non superiori a 15 gg
--------------------------	--

vista la pec del 06/08/2021 ore 12:35 acquisita con prot. n. 0015995/21 del 09/08/2021 con la quale la società POLONORD ADESTE SRL trasmette il seguente preventivo di €. 4.000,00 esclusa IVA 5% come di seguito specificato:

Prodotto	q.tà	Prezzo cad. offerto sul prezzo posto a base di gara IVA esclusa	Importo totale IVA esclusa
Mascherine FFP2 senza valvola CE-COVID19 conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II – Regolamento UE 2016/425 a norma EN 149:2001 + A1:2009	20.000	€ 0,18	€ 3.600,00
Mascherine chirurgiche tipo II dispositivo medico a norma EN 14683:2019+AC:2019	10.000	€ 0,04	€ 400,00

TEMPI DI CONSEGNA	In pronta consegna
--------------------------	--------------------

vista la pec del 06/08/2021 ore 13:05 acquisita con prot. n. 0015996/21 del 09/08/2021 con la quale la società C.G.M. SRL trasmette il seguente preventivo di €. 12.500,00 esclusa IVA 5% come di seguito specificato:

Prodotto	q.tà	Prezzo cad. offerto sul prezzo posto a base di gara IVA esclusa	Importo totale IVA esclusa
Mascherine FFP2 senza valvola CE-COVID19 conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II – Regolamento UE 2016/425 a norma EN 149:2001 + A1:2009	20.000	€ 0,50	€ 10.000,00
Mascherine chirurgiche tipo II dispositivo medico a norma EN 14683:2019+AC:2019	10.000	€ 0,25	€ 2.500,00

TEMPI DI CONSEGNA	4 giorni lavorativi data ordine
--------------------------	---------------------------------

vista la pec del 09/08/2021 ore 11:46 acquisita con prot. n. 0016004/21 del 09/08/2021 con la quale la società ROMA INTEGRAL SYSTEMS trasmette il seguente preventivo di €. 7.000,00 esclusa IVA 5% come di seguito specificato:

Prodotto	q.tà	Prezzo cad. offerto sul prezzo posto a base di gara IVA esclusa	Importo totale IVA esclusa
-----------------	-------------	--	-----------------------------------

Mascherine FFP2 senza valvola CE-COVID19 conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II – Regolamento UE 2016/425 a norma EN 149:2001 + A1:2009	20.000	€ 0,28	€ 5.600,00
Mascherine chirurgiche tipo II dispositivo medico a norma EN 14683:2019+AC:2019	10.000	€ 0,14	€ 1.400,00

TEMPI DI CONSEGNA	10 gg lavorativi da Vs. ordine
--------------------------	--------------------------------

considerato che alla scadenza della presentazione del preventivo di spesa (9 agosto 2021 ore 12:00) le società. CONSORZIO PROGEO, FARMACIA C. TURI DEI DOTT.RI GIUSEPPE E MARGHERITA TURI SNC, MORELLI SERVICE SRL, VALCHIRO SRL; LA SABAUDA NOSTRANA, PANAPROMO SRLS non hanno presentato offerta;

visto l'art. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma modificato da ultimo dall'art.1, comma 130, legge n. 145 del 2018)“*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.*”;

visto il parere del MIT n. 752 del 10 dicembre 2020, a cui si rinvia *per relationem*, che stabilisce, tra l'altro, espressamente che:

*“Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive (utilizzando, appunto, il termine “**procedono**”) l'applicazione delle procedure enucleate all'art. 1, comma 2 del richiamato decreto. **Non si tratta di una disciplina facoltativa**; le nuove procedure **sostituiscono** infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici”;*

considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;(lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021)

ritenuto opportuno, dunque, di dover provvedere nel merito, mediante affidamento diretto alla società POLONORD ADESTE SRL, in quanto ha offerto il prezzo più vantaggioso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020;

considerato il paragrafo 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera

n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: *”Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”;*

che ai fini del rispetto del principio di rotazione l'operatore economico non ha intrattenuto rapporti contrattuali pregressi con la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 36 comma 1 e linee guida ANAC n. 4 (applicazione del principio di rotazione)

considerato che non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP concernente il servizio di cui trattasi;

considerato che non risulta attiva nessuna convenzione da parte della Direzione Acquisti Regionali;

visto l'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che:

“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

visto il **par. 4.1.3** delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: *“Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”;*

visto l'art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che:

“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;

visto l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: *“E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”;*

vista la Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto: *“Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva”* che prevede espressamente che: *“che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici”;*

considerata l'opportunità di non richiedere la garanzia definitiva per l'esiguità dell'importo e per la convenienza economica dell'affidamento;

visto l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: *“Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. **Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggirare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti”**;*

considerato opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di qualità delle prestazioni e di economicità;

visto il punto n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – *“Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”* che recita espressamente che: *“Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:*

- a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;*
- b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;*
- c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine)”*;

visto il par. 4.2.2 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del 9 contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.”*

vista la delibera ANAC 10 febbraio 2021 n. 123 che prevede espressamente che: *“L'eccezione all'obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 trova applicazione alle procedure di gara di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), secondo le soglie introdotte dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, come modificate dalla legge n. 120/2020, ovvero ai casi di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”*;

visto l'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: *“In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”*;

valutato il modello formulario DGUE, la dichiarazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria – Legge 136/2010 e n. 217/2010, a cui si rinvia *per relationem*, trasmessa per e-mail in data 10 agosto 2021 nota prot. n. 0016074/21 del 11/08/2021 da parte della Soc. **POLONORD ADESTE SRL**, attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi (che si conservano negli atti della procedura presso l'Ufficio Gare e Contratti);

verificata la regolarità contributiva della società succitata mediante piattaforma dedicata (Durc on line) INAIL prot.n. 26529853 del 12 giugno 2021 e scadenza validità 10 ottobre 2021;

constatato che i commi 986 e 989 stabiliscono nella Legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) che dal 1° marzo 2018 le Pubbliche Amministrazioni non sono tenute a controllare gli adempimenti fiscali dal sito dell'Agenzia dell'Entrate per importi pari o inferiori a € 5.000,00;

verificato positivamente l'assenza delle annotazioni sugli operatori economici sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 11/08/2021;

considerato che il presente appalto non è stato inserito nell'aggiornamento della "Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022", redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/16, dell'art. 7 del "Regolamento" (D.M. n.14/2018) e delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 812/2019, della Direzione Regionale Centrale Acquisti, in quanto di importo inferiore a €. 40.000,00, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 26 febbraio 2021;

visto l'art.113, comma 5-bis. del D.lgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";

visto l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

"Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/ o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;*
- b) i lavori in amministrazione diretta;*
- c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;*
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00";*

visto l'art. 15 comma 1 lett. d) del regolamento sopra citato che prevede espressamente che:

"L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:

- a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;*
- b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.**
- e) previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione";*

visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

"10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. 10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;*
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);*
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*

e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento”;

visto che il presente affidamento non ha un valore superiore ad € 500.000,00, né si rinvergono ragioni di particolare complessità del medesimo (attestate dal RUP), che giustificano la Stazione appaltante a prenotare gli incentivi tecnici di cui all'art.113, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente integrazione a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

tenuto conto che le apposite dotazione sono previste nei Cap. 22028 avente per oggetto “*acquisto beni di consumo (Mense e residenze)*”, art. 0, e Cap. 63048 avente per oggetto “*acquisto beni di consumo (ufficio)*”, art. 0, del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*” e “*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*”;

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto: “*Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza –DiSCo*”;

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: “*Legge di stabilità regionale 2021*”;

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023*” con la quale all'art. 6 “*Approvazione dei bilanci degli enti*” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo;

visto lo Statuto dell'Ente;

Per le motivazioni espresse nelle premesse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

D E T E R M I N A

1. **di recepire** le risultanze del RUP e pertanto di procedere all'affidamento ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n.120 per la “**Fornitura di n. 20.000 mascherine FFP2 senza valvola CE – COVID 19 conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II – Regolamento UE 2016/125 a norma EN 143:2001 e n. 10.000 mascherine chirurgiche tipo II dispositivo medico a norma EN 14683:2009 + AC: 2019**” alla società POLONORD ADESTE SRL con sede legale in Via Clodoveo Bonazzi 7 – 40013 Castel Maggiore (BO)– 02100 Rieti (RI), codice fiscale e Partita IVA n. 02052230394, per un totale di €. 4.200,00 IVA inclusa (5%);
2. **di impegnare** la somma di € 1.300,00 IVA inclusa (5%), alla missione 4, programma 4, titolo 1 capitolo 22028 denominato “acquisto beni di consumo (Mense e residenze)”, del Bilancio di Previsione 2021, a favore della società POLONORD ADESTE SRL con sede legale in Via Clodoveo Bonazzi 7 – 40013 Castel Maggiore (BO)– 02100 Rieti (RI), codice fiscale e Partita IVA n. 02052230394;
3. **di imputare** la spesa di €. 2.900,00 IVA inclusa (5%) alla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 63048 denominato “acquisto beni di consumo (uffici)”, del bilancio di previsione 2021, a favore della società

POLONORD ADESTE SRL con sede legale in Via Clodoveo Bonazzi 7 – 40013 Castel Maggiore (BO)–
02100 Rieti (RI), codice fiscale e Partita IVA n. 02052230394;

4. **di dare atto** che il CIG è **Z0032BC15F**;
5. **di dare atto**, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. **di dare** atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013;
7. **di rendere** noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Patrizio Massari;
8. **di dare atto**, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio
9. **che** i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione ed al RUP;
10. **il contratto** sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 mediante corrispondenza con apposito scambio di lettere;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
ING. LENTI MAURO in data **11/08/2021**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **11/08/2021**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio	Piano dei Conti	Importo
------	----------	------	--------	--------------------	-----------------	---------

				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	22028	1456	1	04	04	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.300,00
2021	63048	1457	1	01	03	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.900,00

Esito istruttoria contabile: **ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **RAG. DOTTARELLI LEONARDO** in data **12/08/2021**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **12/08/2021**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2158 del 11/08/2021, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **18/08/2021**